



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- IANNARONE GENNARO Presidente
- DI MAIO GABRIELE Relatore
- IANDOLO LUIGI Giudice
- 
- 
- 
- 

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10133/11 depositato il 02/09/2011

- avverso la sentenza n. 233/1/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

P.M. RISTORA SRL  
VIA CARDITO 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00474/2008 IVA + IRAP 2005  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE003TA00474/2008 IRES 2005

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 10133/11

UDIENZA DEL

22/05/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

6832/14

PRONUNCIATA IL:

22/05/14

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

09/07/14

Il Segretario

*[Handwritten Signature]*

Commissione Tributaria regionale della Campania

È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di PARTE per uso STUDIO in data

18/7/14

*[Handwritten Signature]*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2.9.2011, l'AGENZIA DELLE ENTRATE – DIR. PROV. DI AVELLINO ha proposto appello ex art. 52 D. Lgs. n. 546/1992 avverso la sentenza n. 233/01/2010 con la quale la COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI AVELLINO aveva accolto, con integrale compensazione delle spese tra le parti, il ricorso proposto dalla società P.M. RISTORA S.R.L. in data 16.4.2009 avente ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. RE003TA00474.

L'appellante ha lamentato l'erroneità della gravata decisione, la quale avrebbe ingiustamente disconosciuto la validità dell'accertamento impugnato dal contribuente ed eseguito secondo metodo induttivo. Ha pertanto concluso come in atti per la conseguente riforma della gravata decisione, con vittoria di spese.

Instauratosi il contraddittorio, la P.M. RISTORA S.R.L. si è costituita depositando atto di controdeduzioni in data 7.9.2011 con il quale ha resistito al gravame e ne ha chiesto come in atti il rigetto con vittoria di spese, spiegando appello incidentale quanto al mancato accoglimento di ulteriori tesi difensive proposte rispetto a quelle accolte ed alla mancata condanna al pagamento delle spese a carico della controparte soccombente.

Dopo un rinvio per questioni di comunicazioni, la P.M. RISTORA S.R.L. ha depositato ulteriori memorie illustrative eccependo, tra l'altro, l'estinzione del giudizio per intervenuta cancellazione della società in data 4.10.2010 dal registro delle Imprese.

All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta preliminarmente assorbente il rilievo della proposizione del gravame principale nei confronti di soggetto giuridico non più esistente (nonché, di conseguenza, della proposizione dell'appello incidentale a nome di tale stesso soggetto non più in essere).

Come è stato recentemente precisato dalle SS.UU. in prosieguo di un pregresso orientamento, invero, la cancellazione di una società dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare

l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo (come nella specie) in epoca successiva al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma, "come, nel caso della persona fisica, la scomparsa del debitore" (cfr., in motivazione, sent. n. 6070/2013 dep. il 12.3.2013).

Ancora più di recente, è stato in senso confermativo di tale orientamento affermato dalla S.C. che, siccome la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società medesima deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci (cfr. Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6468 del 19/03/2014).

Orbene, posto che è pacifico oltre che riscontrato documentalmente che la epigrafata S.R.L. è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 4.10.2010, circostanza che sarebbe stata facilmente accertabile tramite visura nel detto Registro, ne discende che inammissibilmente l'appello principale è stato proposto in data 13.7.2011 nei confronti di un soggetto da tempo non più esistente e, "a fortiori", che del pari inammissibilmente è stato successivamente proposto appello incidentale in nome dello stesso soggetto giuridico non più in essere.

Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, va quindi pronunciata declaratoria di inammissibilità sia dell'appello principale che dell'appello incidentale.

In considerazione della definizione dei contrapposti appelli di cui sopra per mere ragioni di rito, si compensano per intero le spese.

P. Q. M.

dichiara inammissibile sia l'appello principale che l'appello incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Salerno, li 22.5.2014

Il relatore est.



Il Presidente



Chiesta in data 13/7/2011  
Il relatore est. *09/05/14*  
Il Presidente *09/05/14*